

**INTERVENTO INFRASTRUTTURE IDRICHE – SEZIONE INVASI
(LEGGE DI BILANCIO 2018, ART.1 COMMA 518)**

**IMPERMEABILIZZAZIONE DEL CANALE ADDUTTORE DESTRA
TIRSO**

C. A. T. P0820

C.U.P.: G27H21036250001

PROGETTO ESECUTIVO

Il Progettista
Ing. Francesco Castagna

I Collaboratori

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Agr. Serafino Angelo Meloni

Il Committente
Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
Il Presidente
Dott. Carlo Corrias

Titolo				Allegato
Capitolato speciale d'appalto, parte amministrativa				E.1
Rev.	Data	Nome file	Redattore	Verificatore
01	06/2023	1558P0820cap_spec_amm_Rev01_FC	Ing. F. Castagna	Ing. G. Zuddas

	IMPERMEABILIZZAZIONE DEL CANALE ADDUTTORE	
	DESTRA TIRSO	
	PROGETTO ESECUTIVO	
	CAT P0820 - CUP G27H21036250001	

	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	
	PARTE AMMINISTRATIVA	
	Per quanto attiene ai riferimenti alla stazione appaltante ed ai suoi organi,	
	all'Impresa, alla Legge sui LL PP, al Regolamento ed a tutta la normativa in	
	essi citata il presente elaborato ed il contratto sono da intendersi come un in-	
	sieme unico.	
	Art. 1 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO.	
	Con riferimento a quanto contenuto nei documenti di progetto, nel bando di	
	gara e nell'annesso disciplinare nonché a quanto conseguentemente dichiarato	
	dall'Impresa in fase di offerta, si evidenzia che l'assunzione dell'appalto im-	
	plica da parte dell' Impresa la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme	
	generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutti gli elaborati progettuali	
	esaminati e di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la	
	disponibilità ed il costo della mano d'opera, la natura del suolo e del sottosuolo,	
	la viabilità di accesso alla zona interessata dai lavori, la possibilità di utilizzare	
	materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza di cave di adatto	
	materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione	
	dei lavori, sia che essa debba essere allontanata), la presenza o meno di sotto-	
	servizi di qualsiasi genere (idrici, elettrici, fognari, telefonici e quant'altro),	
	l'andamento climatico, il regime dei corsi d'acqua, l'esercizio irriguo che potrà	
	- 1 -	

	avvenire tanto nel semestre aprile/settembre in via ordinaria quanto negli altri	
	mesi dell'anno in via eccezionale (irrigazione di soccorso) e per la quale l'Im-	
	presa è tenuta a garantire con ogni mezzo ed in ogni modo la continuità	
	dell'erogazione in dipendenza dell'esecuzione dei lavori previsti in appalto e	
	infine, in generale, di tutte le circostanze principali ed accessorie che possano	
	influire sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere l'appalto e	
	sul ribasso offerto. L'Impresa dichiara inoltre di accettare il prezzo dell'appalto	
	sottinteso che l'Appaltatore si è reso conto - prima dell'offerta - di tutti i fatti	
	che possono influire sugli oneri di manutenzione delle opere fino al collaudo.	
	Resta pertanto esplicitamente convenuto che l'appalto si intende assunto	
	dall'Impresa a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua	
	convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito dovuto a qualsiasi	
	altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione, ad	
	esclusione di quanto previsto dalla Legge (aumento dei prezzi, cause di forza	
	maggiore, ecc).	
	Art. 1 bis – CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI.	
	Al fine di contrastare gli effetti negativi di anomale fluttuazioni dei mercati, a	
	partire dalla seconda annualità, con riferimento alla data di presentazione	
	dell'offerta, i singoli prezzi contrattuali sono aggiornati, in aumento o in dimi-	
	nuzione, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al	
	consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI)	
	disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispon-	
	dente al mese/anno di presentazione dell'offerta.	
	La revisione dei prezzi è riconosciuta solo se le variazioni accertate risultano	
	superiori al 5% per cento, in più o in meno, rispetto al prezzo originario.	
	- 2 -	

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità successiva alla prima.

Art. 2– CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

- COMPENSO A MISURA PER I LAVORI

La contabilizzazione dei lavori è a misura e sarà effettuata applicando i prezzi netti di contratto, così come risultanti dall'applicazione del ribasso offerto in sede di gara, alle quantità delle rispettive categorie di lavoro.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente C.S.A. e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente C.S.A.e secondo i tipi indicati negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari di cui al primo capoverso. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci

		suddetti.	
		Il corrispettivo di Contratto, come determinato dal presente articolo, comprende e compensa ogni e qualsivoglia onere finanziario diretto e/o indiretto, nessuno eccettuato, che l'Appaltatore dovrà sostenere per la corretta e tempestiva esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell'Appalto a regola d'arte, nonché per l'assolvimento di tutti gli adempimenti ed obblighi assunti dall'impresa, ivi compresi gli oneri generali di organizzazione e coordinamento, nel rispetto di leggi, regolamenti e comunque di ogni altro atto normativo applicabile al rapporto di che trattasi anche se non espressamente richiamato. Il corrispettivo medesimo deve considerarsi invariabile qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata del Contratto, ivi comprese eventuali proroghe dei termini di esecuzione delle prestazioni.	
		- COMPENSO A CORPO PER GLI ONERI AFFERENTI ALLA SICUREZZA	
		L'importo del compenso a corpo per gli oneri afferenti alla sicurezza del cantiere ex D.Lgs 81/2008, fisso ed invariabile e non soggetto a ribasso, verrà corrisposto unitamente ai pagamenti in acconto, in proporzione all'ammontare dei lavori eseguiti rispetto al corrispettivo di aggiudicazione, al netto del compenso stesso, previa verifica dell'adempimento da parte dell'Impresa agli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 e alle disposizioni del C.S.E.	
		- LAVORI IN ECONOMIA	
		L'Amministrazione potrà richiedere all'Impresa di eseguire lavori in economia e l'Impresa è tenuta a fornire idonei materiali, mezzi d'opera e maestranze occorrenti la cui idoneità è giudicata insindacabilmente dall'Amministrazione.	
		Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale	
		- 4 -	

	sono richiesti ed essere provvisti dei necessari attrezzi; l'Appaltatore è obbli-	
	gato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano	
	di gradimento della Direzione Lavori.	
	Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti.	
	1- Disboscamento, per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.	
	la quantificazione verra' effettuata misurando l'effettivo sviluppo li-	
	neare delle aree interessate;	
	2- Scavi in genere. Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal pre-	
	sente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in genere l'Appaltatore	
	devesi ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovra' incontrare:	
	- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte	
	che bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche in presenza d'acqua;	
	- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a	
	rifiuto entro i limiti previsti in elenco prezzi, sistemazione della materie	
	di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;	
	- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del	
	fondo, per la formazione di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua	
	od altre condotte in genere, secondo le sagome definitive di progetto;	
	- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e	
	genere secondo tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato,	
	compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento,	
	nonche' sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del le-	
	gname o dei ferri;	
	- per costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie	
	di scavo e sia per la formazione di rilevati, per passaggi,	
	- 5 -	

	attraversamenti, ecc.;	
	- per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.	
	La misurazione degli scavi verra' effettuata nei seguenti modi:	
	- il volume degli scavi di sbancamento verra' determinato con il metodo	
	delle sezioni ragguagliate in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;	
	- gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a	
	quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua profondita' sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno	
	naturale quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato. Al	
	volume cosi' calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco	
	per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti	
	a pareti verticali ritenendosi gia' compreso e compensato con il prezzo	
	unitario di elenco ogni maggiore scavo. Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratie o simili strutture, sara' incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato	
	dalle strutture stesse. I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondita',	
	nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo risultera' definita per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa	
	e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.	
	2- Rilevati e rinterri. Il volume dei rilevati sara' determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti come per	
	gli scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno	
	- 6 -	

	valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera. Nei	
	prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni	
	da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito.	
	3- Demolizioni di strutture in calcestruzzo armato saranno valutate	
	per la loro superficie misurata tra le quote di imposta ed il loro spessore;	
	4- Trasporti. Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la	
	spesa per i materiali di consumo, la manodopera del conducente, e ogni	
	altra spesa occorrente. I mezzi di trasporto per i lavori debbono essere	
	forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte carat-	
	teristiche. La valutazione delle materie da trasportare e' fatta, a peso con	
	riferimento alla distanza.	
	5- Pareti di calcestruzzo armato verticali ed inclinate. Saranno valutate per	
	la loro superficie misurata tra le quote di imposta delle e la quota di	
	testata superiore di collegamento. Nel prezzo sono compresi tutti gli	
	oneri per la trivellazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la for-	
	nitura e posa del ferro d'armatura, la formazione e successiva demoli-	
	zione, la scapitozzatura, la formazione della trave superiore di collega-	
	mento, l'eventuale ripristino superficiale con calcestruzzi idonee e	
	malte di pareti esistenti in calcestruzzo anch'esse verticali e/o inclinate	
	(pareti dei canali) l'allontanamento dal cantiere di tutti i materiali di ri-	
	sulta e gli spostamenti delle attrezzature.	
	Sara' fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m2.	
	6- I calcestruzzi per fondazioni, murature, e le strutture costituite da getto	
	in opera, saranno pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle	
	dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorche'	

	inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori. Nei relativi prezzi, oltre agli oneri delle murature in genere, si intendono compensati tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.	
	Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sara' valutato per il suo volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verra' pagato a parte. I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, per il compenso di tali opere, bisognera' attenersi a quanto previsto nell'Elenco dei Prezzi Unitari. Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi provvisori di servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale l'opera di cemento armato dovra' essere eseguita, nonche' per il getto e la vibratura. Il ferro tondo per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonche' la rete elettrosaldata sara' valutato secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido e' compreso l'onere della legatura dei singoli elementi e la posa in opera dell'armatura stessa.	
	7- Le tubazioni di PEAD e C.A., valutate al metro lineare; la quantificazione verra' effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera (senza tener conto delle parti sovrapposte) comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, gli sfridi, i materiali di tenuta, e il relativo fissaggio a bicchiere.	
	8- Pozzetti in PEAD, la quantificazione verra' effettuata conteggiando il	
	- 8 -	

	quantitativo (cadauno) effettivo in opera secondo quanto previsto nel	
	computo metrico estimativo (senza tener conto delle parti sovrapposte)	
	comprendendo anche i pezzi speciali, gli sfridi, i materiali di tenuta, e	
	il relativo fissaggio a bicchiere.	
	9- Telo in HDPE e TNT, valutate al metro quadro; la quantificazione ver-	
	ra' effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera (senza tener	
	conto delle parti sovrapposte) delle aree rivestite, comprendendo linear-	
	mente anche, gli sfridi, i materiali di tenuta, e il relativo fissaggio a	
	saldare.	
	10- Apparecchiature. - Gli organi di intercettazione, e sicurezza, quali sfiati	
	e saracinesche/griglie saranno valutati a numero nei rispettivi diametri	
	e dimensioni. Sono comprese le incidenze per i pezzi speciali di colle-	
	gamento ed i materiali di tenuta.	
	Art. 3 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E	
	DI LEGGI E REGOLAMENTI.	
	L'appalto è soggetto all'osservanza di tutte le condizioni, per quanto applicabili,	
	stabilite dalla Legge e dal Regolamento vigente nonché di quelle stabilite nel	
	vigente Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, denominato da qui	
	in poi ed in contratto "Capitolato Generale". Per quanto non previsto nel Capi-	
	tolato Generale e nel Contratto, restano valide le leggi ed i regolamenti vigenti	
	per gli appalti delle opere pubbliche.	
	L'osservanza va estesa, inoltre, alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni	
	emanate dalle competenti Autorità in materia di lavori pubblici, di materiali da	
	costruzione, di sicurezza ed igiene del lavoro o simili, a tutte le Norme e Nor-	
	malizzazioni ufficiali o comunque richiamate nel Contratto e nei suoi allegati,	
	- 9 -	

	nonché alle vigenti leggi che regolano l'acquisizione dei beni e diritti occorrenti	
	per l'esecuzione delle opere. Si citano tra l'altro e in particolare:	
	Codice: D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii....;	
	Regolamento: il D.P.R. 207 del 5 Ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione	
	ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, per le parti non abrogate;	
	Sicurezza: D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.....: il decreto legislativo 9 Aprile 2008,	
	n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di	
	tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;	
	Testo unico sulle espropriazioni approvato con DPR 327/2001 come modifi-	
	cato dal D L.vo 302/2002.	
	Art. 4 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE.	
	Le indicazioni contenute nel contratto e negli elaborati e disegni ad esso con-	
	nessi devono essere prese in considerazione dall'Appaltatore al fine di rendersi	
	conto del complesso delle opere da eseguire. L'Amministrazione si riserva fa-	
	coltà di introdurre nelle opere, sia all'atto della consegna che in corso di esecu-	
	zione e finché i lavori non siano compiuti, tutte quelle varianti che credesse	
	opportuno di apportarvi nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei	
	lavori ai sensi e nei limiti dell'art. 106 della Legge, senza che l'Impresa possa	
	trarne motivo per avanzare pretese di compensi od indennizzi di qualsiasi na-	
	tura e specie non previsti nel Capitolato Generale e nel Contratto.	
	Si intendono per categorie di lavoro, nel presente contratto a misura, quelle	
	stabilite nel contratto. Parimenti, fatte salve più estensive interpretazioni rite-	
	nute adottabili in d'opera, si intendono comunque valutabili quali aspetti di	
	dettaglio quegli interventi che, utilizzando praticamente le medesime metodo-	
	logie costruttive previste in progetto, comportino l'ottenimento della	
	- 10 -	

	funzionalità delle opere attraverso soluzioni specificamente differenti da quelle	
	progettuali. Al riguardo si dovrà tenere presente che, ai sensi dell'art. 25 della	
	Legge, le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progetti-	
	sta ed il direttore dei lavori, all'interno della casistica prevista dalla legge qua-	
	dro anzidetta. E' fatto tassativo divieto all'Impresa di introdurre varianti o ad-	
	dizioni ai progetti delle opere appaltate. L'Amministrazione avrà diritto a far	
	demolire, a spese dell'Impresa stessa, le opere che questa avesse eseguito in	
	contravvenzione a tale divieto.	
	Art. 5 - RAPPRESENTANZA, PERSONALE, DOMICILIO,	
	DIREZIONE DEL CANTIERE DELL'IMPRESA.	
	L'Impresa ha l'obbligo di far risiedere permanentemente sui cantieri un suo pro-	
	curatore munito di ampio mandato, in conformità di quanto disposto all'art. 4	
	del Capitolato Generale. L'Impresa risponde dell'idoneità del personale addetto	
	ai cantieri che dovrà essere di gradimento della D.L., la quale ha diritto di ot-	
	tenere motivatamente in qualsiasi momento l'allontanamento dai cantieri stessi	
	di qualunque addetto ai lavori. Per tutti gli effetti del contratto l'Impresa elegge	
	domicilio nel luogo ove ha la sede l'Ufficio della Direzione e sorveglianza dei	
	lavori appaltati, presso un Ufficio pubblico o una ditta legalmente riconosciuta,	
	secondo quanto disposto all'art.2 del Capitolato Generale.	
	L'Impresa è tenuta ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad un ingegnere.	
	Detto tecnico dovrà dimostrare di essere iscritto all'albo professionale e, nel	
	che non fosse stabilmente alle dipendenze dell'Impresa, dovrà rilasciare una	
	valida dichiarazione scritta per accettazione dell'incarico.	
	Art.6 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI	
	ORARIO DI LAVORO.	
	- 11 -	

	Premesso che il cronoprogramma di progetto allegato ha il solo scopo di stabi-	
	lire in via convenzionale l'importo e la durata dei lavori, entro un mese dalla	
	consegna dei lavori dovrà essere presentato dall'Impresa un dettagliato pro-	
	gramma di esecuzione, costituito da una relazione a firma del legale rappresen-	
	tante e da un grafico GANTT dalle quali risulti:	
	a) la suddivisione in gruppi esecutivi funzionanti delle opere appaltate;	
	b) la presenza contemporanea di squadre lavorative nei siti d'intervento;	
	c) la realizzazione dei lavori, minimizzando per quanto necessario la “chiusura” del canale adduttore destra tirso nelle aree di intervento;	
	d) la data di apertura dei singoli fronti di lavoro, con l'indicazione degli impianti e mezzi d'opera che verranno impiegati;	
	e) la dettagliata descrizione, ubicazione ed indicazione della possibile produzione giornaliera di tutti gli impianti e mezzi d'opera previsti da impiegare;	
	f) lo sviluppo delle pratiche di occupazione e di successiva acquisizione dei suoli compatibile con l'avanzamento delle opere;	
	g) le date entro le quali l'Impresa si impegna a consegnare alla Stazione Appaltante i singoli gruppi di opere funzionanti di cui al punto a);	
	h) la data dell'ultimazione delle forniture principali compatibile con la consegna dei singoli gruppi esecutivi di cui al punto a);	
	i) l'ammontare previsto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori.	
	La completa esecuzione dei gruppi di cui al punto a) dovrà avvenire in modo armonico, regolare e ordinato durante tutto l'arco della durata dei lavori.	
	La Direzione Lavori avrà la facoltà di accettare il programma proposto, giudicando in casi motivati anche superflui parte dei sopra descritti elementi, ovvero di richiedere all'Impresa tutte quelle modifiche che a proprio giudizio ritenesse	
	- 12 -	

necessarie per il regolare andamento dei lavori e per il loro graduale e sollecito sviluppo, nonché per il coordinamento con altri interventi in atto o previsti nel Comprensorio. L'accettazione del programma da parte della D.L. non costituisce tuttavia assunzione di responsabilità alcuna della Direzione dei Lavori stessa per quanto concerne l'idoneità e l'adeguatezza dei mezzi e dei provvedimenti che l'Impresa intenderà adottare per la condotta dei lavori; si conviene pertanto che, verificandosi in corso d'opera errori od insufficienze di valutazione, e così pure circostanze impreviste, l'Impresa dovrà immediatamente farvi fronte di propria iniziativa con adeguati provvedimenti, salvo la facoltà della Stazione Appaltante di imporre quelle ulteriori decisioni che, a proprio insindacabile giudizio, riterrà necessarie affinché i lavori procedano nei tempi e nei modi convenienti, senza che per questo l'Impresa possa pretendere compensi od indennizzi di alcun genere, non previsti nel Contratto.

Le opere appaltate dovranno venire sviluppate secondo un ordine preordinato tale che, oltre a garantire la loro completa ultimazione e funzionalità nei termini contrattuali, consenta anche, ove richiesto dall'Amministrazione, l'anticipata e graduale entrata in esercizio di parti autonome delle opere.

L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti e, in mancanza, quello risultante dagli accordi locali, e ciò anche se l'Impresa non sia iscritta alla rispettiva organizzazione dei datori di lavoro. Al di fuori dell'orario normale - come pure nei giorni festivi - l'Impresa non potrà, a suo arbitrio, fare eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli addetti dell'Ufficio di Direzione Lavori. Se, a richiesta dell'Impresa, la Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'Impresa non avrà diritto a compenso e indennità di sorta,

ma sarà invece tenuta a rimborsare all'Amministrazione le maggiori spese di assistenza.

Art. 7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

Quando, per negligenza grave da parte dell'Appaltatore o per violazione ripetuta degli obblighi e delle condizioni contrattuali, venga compromessa la buona riuscita dell'opera o la sua tempestiva esecuzione, l'Amministrazione procederà nei confronti dell'Appaltatore stesso a norma delle disposizioni del Regolamento provvedendo alla risoluzione in danno del contratto.

Art. 8 - GARANZIA DELLE OPERE.

GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 l'offerta dell'operatore economico deve essere corredata da una garanzia fideiussoria denominata "garanzia provvisoria" pari, generalmente, al 2% del prezzo base indicato nel bando di gara, sotto forma di cauzione o fideiussione. Tutto ciò a garanzia di eventuale mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione da parte all'affidatario ovvero all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159 del 06 settembre 2011 ess.mm.ii....

GARANZIA DEFINITIVA

L'impresa appaltatrice è obbligata a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci-per cento) dell'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta, ai sensi dell'articolo 103 comma 1 del D. Dlgs. 50/2016.

Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia

	superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso	
	superiore al 20%.	
	La cauzione definitiva è progressivamente svincolata secondo quanto previsto	
	dall'articolo 103 comma 5 del D. Dlgs. 50/2016.	
	La fideiussione bancaria o assicurativa di cui ai commi precedenti dovrà pre-	
	vedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del	
	debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta	
	scritta della Stazione Appaltante.	
	Art. 9 - DANNI DI FORZA MAGGIORE.	
	I materiali approvvigionati in cantiere ed a piè d'opera sino alla loro completa	
	messa in opera, rimarranno a rischio e pericolo dell'appaltatore.	
	I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'art.	
	20 del Capitolato Generale con le integrazioni di cui appresso.	
	Saranno riconosciuti come danni di forza maggiore quelle azioni di sconvolgi-	
	mento delle opere già eseguite che siano state determinate da eventi di fatto	
	imprevedibili dovuti ad eccezionali cause atmosferiche.	
	L'Impresa, oltre alle modalità esecutive prescritte per ogni categoria di lavoro,	
	è obbligata ad impiegare ed eseguire tutte le opere provvisoriale ed usare tutte	
	le cautele ritenute a suo giudizio indispensabili per la buona riuscita delle opere	
	e per la loro manutenzione e per garantire da eventuali danni o piene sia le	
	attrezzature di cantiere che le opere stesse.	
	Art. 10 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI	
	A CARICO DELL'APPALTATORE.	
	Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale e agli altri indicati nel contratto e	
	nel presente Capitolato Speciale, ovvero a maggiore specificazione degli stessi,	
	- 15 -	

	saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:	
	a) tutte le spese contrattuali relative all'asta e alla stipulazione, comprese quelle relative alla pubblicazione del bando, compresi i diritti di segreteria ed il rimborso delle eventuali spese di copia di disegni e contratti;	
	b) Fornire maestranze e mezzi di assistenza per il collaudo, per le prove di carico e del collaudo statico delle opere in c.a. o struttura metallica eseguito da un ingegnere abilitato nominato dall'Amministrazione appaltante.	
	c) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e regolamenti relativi: ai diritti dei lavoratori; alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro; a disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, malattie; alle altre disposizioni in vigore per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, per il pagamento di assegni familiari, ferie, festività, indennità di licenziamento, fondo integrazione salario etc; a tutte le altre analoghe norme esistenti o che potranno intervenire in corso di appalto. L'emissione del certificato di pagamento avverrà previa verifica del DURC. Prima di procedere al saldo finale dei lavori, in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, dovrà essere trasmesso il DURC di congruità introdotto dal Decreto Semplificazioni del 2020 – Dl 76 del 16 luglio 2020 nello specifico con l'articolo 8 comma 10-bis.	
	d) La corresponsione di paghe operaie e conseguenti indennità di contingenza e assegni familiari e indennità di lavoro straordinario o festivo non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nel tempo in cui si svolgono i lavori, ancorché l'Impresa non appartenga alle Associazioni di categoria e possa quindi non essere tenuta giuridicamente ad osservarli, intendendosi che tali obblighi si estendono anche ai cottimi. L'Amministrazione si	
	- 16 -	

	riserva anche la facoltà di corrispondere direttamente agli operai quanto loro	
	dovuto applicando le norme dell'art. 13 del Capitolato Generale.	
	e) La comunicazione all'Ufficio da cui i lavoratori dipendono entro i termini	
	fissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.	
	f) L'esecuzione anche ripetuta di tutti i tracciamenti, le misurazioni ed i rilievi	
	di dettaglio per le opere in genere, compresi tutti i necessari smacchiamenti,	
	tagli d'alberi, estirpazione di ceppaie, ecc. Dette operazioni, concretizzarsi nella	
	consegna dei relativi elaborati grafici su supporto magnetico (files in formato	
	.dxf o dwg), potranno svolgersi o subire adeguamenti sia in occasione delle	
	operazioni di consegna, sia preliminarmente all'esecuzione delle varie opere,	
	sia in sede di verifica e contabilità dei lavori, sia in occasione della loro col-	
	laudo. In particolare l'Impresa provvederà al rilievo in campagna di tutte le	
	opere come indicato in progetto ovvero dalla D.L., ed all'elaborazione dei pro-	
	fili di esecuzione in scala adeguata e indicata dalla D.L., atti a consentire un'or-	
	dinata e corretta posa in opera dei manufatti. Resta stabilito che l'impresa nell'e-	
	seguire i tracciati dovrà, previi contatti con le Amministrazioni interessate, ef-	
	fettuare saggi, accertarsi dell'esistenza sottosuolo di eventuali servizi pubblici:	
	cunicoli o condotte di fogna, tubazioni di acqua o gas, cavi elettrici o telefonici	
	o altri ostacoli che comunque possano essere interessati dalla esecuzione dei	
	lavori. Le operazioni topografiche e grafiche saranno effettuate da personale	
	qualificato, ritenuto idoneo dalla Direzione dei Lavori, a insindacabile giudizio	
	di quest'ultima, entro termini che dovranno essere esplicitati nel programma	
	dei lavori presentato dall'Impresa; trascorsi tali termini, qualora l'Impresa non	
	esegua i prescritti rilievi, questi verranno commessi a Ditta specializzata diret-	
	tamente dalla Direzione Lavori in danno dell'Impresa appaltatrice. Il benessere	
	- 17 -	

	da parte della Direzione dei Lavori dei rilievi e dei disegni di esecuzione redatti	
	dall'Impresa, per le condotte, come per qualunque altra opera, non esonera que-	
	st'ultima da ogni qualsiasi responsabilità relativa al normale funzionamento	
	delle opere.	
	g) La consegna alla Direzione dei Lavori su supporto informatico dei files in	
	formato vettoriale “dxf” e grafico “pdf” firmati digitalmente in scala opportuna	
	secondo le richieste della Direzione Lavori:	
	• del tracciato e dei profili di tutte le canalizzazioni, con l'ubicazione delle	
	opere d'arte e dei manufatti;	
	• delle planimetrie catastali con tutte le indicazioni inerenti gli espropri o le	
	servitù;	
	• dei disegni delle opere previste nell'appalto nelle disposizioni e forme adot-	
	tate all'atto esecutivo e/o in variante rispetto al progetto,	
	Tale consegna dovrà avvenire man mano che le opere saranno completate ed	
	in ogni caso entro la data di redazione del conto finale. In caso d'inadempienza	
	il Direttore dei Lavori provvederà ad effettuare una trattenuta pari allo 0.3%	
	dell'importo netto dell'appalto da utilizzare per l'esecuzione degli elaborati	
	grafici sopra menzionati da parte dell'Amministrazione.	
	h) La verifica da parte di ingegnere abilitato e la sottoscrizione da parte dell'ap-	
	paltatore, ai sensi della L. 1086/71, dei calcoli e dei disegni particolareggiati	
	per le opere in cemento armato ed in ferro previste in progetto; a tale procedura	
	è subordinata l'autorizzazione da parte della D.L. dell'inizio dei getti. L'Im-	
	presa, inoltre, è tenuta a tutta sua iniziativa, cura e spesa a presentare a qualun-	
	que Ente o Amministrazione interessata dalle opere (ad es. F.S. ANAS, Re-	
	gione, Provincia, Comuni, Genio Civile, Soprintendenza B.A.A.S., Consorzio	
	- 18 -	

	di Bonifica, Difesa Ambiente-Forestale, ENEL, TELECOM, SNAM, Demanio, Comandi Militari ecc.), domanda corredata di polizze fidejussorie a garanzia richieste dagli Enti interessati a copertura della buona esecuzione dei lavori,	
	oneri per spese di sopralluogo ed istruttoria della pratica, disegno, calcolo, relazione o altro, previa approvazione della D.L. per ottenere le definitive autorizzazioni, concessioni, permessi o licenze necessarie per eseguire i lavori.	
	i) Fornire maestranze e mezzi di assistenza per far eseguire presso gli Istituti incaricati tutte le verifiche che potranno essere in ogni tempo ordinate dalla Direzione dei Lavori sui materiali impiegati e da impiegare nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto per l'accettazione dei materiali stessi e le modalità di esecuzione dei lavori. In particolare ogni materiale, tubazione, apparecchiatura, tipologia di lavorazione dovrà essere corredato di certificazioni di qualità o certificati di origine che attestino, da parte del produttore, la conformità del materiale alle prescrizioni previste nel Capitolato, nei Disciplinari tecnici e nell'Elenco dei prezzi.	
	j) Le spese per viaggi e soggiorni di personale della D.L. per le prove di accettazione da effettuare in stabilimento dei manufatti prefabbricati, delle tubazioni e delle apparecchiature forniti dall'Impresa qualora non eseguibili a piè d'opera.	
	k) Consentire in ogni momento il libero accesso ai funzionari ed incaricati dell'Amministrazione appaltante e degli enti di finanziamento e controllo per verifiche e sopralluoghi inerenti la costruzione delle opere in appalto e le forniture ed inoltre fornire ai medesimi i mezzi di trasporto richiesti per i sopralluoghi e le verifiche di competenza.	
	l) Il provvedere a propria cura e spese all'individuazione di tutte le intersezioni	

	delle opere con strade, accessi, canalizzazioni, condotte e cavidotti di qualsiasi	
	genere e provvedere, sempre a propria cura e spese, sia nel caso di reti pubbli-	
	che che private, a tutti i permessi e licenze necessari, alle relative indennità di	
	occupazione temporanea ed alle opere provvisionali atte a garantirne il regolare	
	esercizio.	
	m) Il provvedere inoltre alla manutenzione straordinaria delle strade vicinali	
	che, a giudizio della Direzione Lavori, siano state particolarmente danneggiate	
	dai mezzi dell'Impresa o dei suoi fornitori onde garantire il transito di qualsiasi	
	mezzo per tutta la durata dei lavori.	
	n) Il provvedere alle segnalazioni diurne e notturne, mediante appositi cartelli	
	e fanali, dei tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico,	
	e ciò secondo le particolari indicazioni della D.L.; ed in genere l'osservanza	
	delle norme di polizia stradale di cui al vigente Codice della Strada.	
	o) La manutenzione ordinaria di tutte le opere sino al collaudo.	
	p) L'eventuale guardiania e la sorveglianza sia di giorno che di notte con il	
	personale con qualifica di guardia giurata, dei cantieri e di tutti i materiali in	
	esso esistenti, nonché dei locali destinati alla direzione dei lavori e di tutte le	
	cose dell'Amministrazione appaltante in essi contenute.	
	q) Il provvedere all'occupazione temporanea di aree adiacenti ai lavori per qual-	
	siasi causa da essi dipendente. Il risarcimento degli eventuali danni che, in di-	
	pendenza del modo di esecuzione dei lavori fossero arrecati a proprietà pubbli-	
	che o private nonché a persone, restando liberi ed indenni l'Amministrazione	
	ed il suo personale.	
	r) Il mettere a disposizione, in comodato d'uso, per tutta la durata dei lavori:	
	➤ una autovettura di cilindrata adeguata tipo “DACIA DUSTER” o	

	equivalente per i sopralluoghi in cantiere del personale della Amministra-	
	zione e provvedere in tale periodo a tutte le spese di gestione ad esse rela-	
	tive, coperta da assicurazione Kasko e assicurazione del conducente. Qua-	
	lora l'Impresa non provveda tempestivamente si avvierà immediata proce-	
	dura d'ufficio, addebitando alla stessa i relativi oneri;	
	➤ un Notebook tipo ASUS ROG Strix SCAR 17 G733PZ-LL034W - 17.3"-	
	Ryzen 9 7945HX - 16 GB RAM - 1 TB SSD, scheda grafica NVIDIA	
	GeForce RTX 4080 / AMD Radeon 610M,	
	➤ Uno smartphone con sistema IOS o ANDROID ultima generazione;	
	s) l'utilizzo di apparecchiature di misura, fisse o mobili, da parte dell'appalta-	
	tore, dovranno essere fornite alla D.L. i certificati di taratura rilasciati da for-	
	nitore o centro autorizzato.	
	t) L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione o sorgive scorrenti	
	nei cavi e l'esecuzione di opere provvisorie per lo scolo e la deviazione pre-	
	ventiva di esse dalle opere e dalle cave di prestito. L'Impresa dovrà inoltre ese-	
	guire e mantenere in efficienza per tutto il tempo necessario le opere di devia-	
	zione delle acque fluviali, in maniera da consentire l'esecuzione all'asciutto	
	delle opere di attraversamento e di presa.	
	u) La formazione e la completa attrezzatura del cantiere per assicurare una ra-	
	pida e perfetta esecuzione delle opere. L'onere per il confezionamento dei pro-	
	vinci in cls e l'esecuzione delle prove a rottura dei provini da eseguirsi in labo-	
	ratori ufficiali.	
	v) Lo sgombero dei cantieri con rimozione di tutti i residui, a lavori ultimati	
	e prima del collaudo, secondo le disposizioni della D.L., che avrà la facoltà di	
	ordinare l'accurato accatastamento di tutti i materiali e manufatti che l'Impresa	

	non riterrà di sgomberare.	
	w) L'adozione nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute, la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e di terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. In caso di inottemperanza ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'appaltatore.	
	x) Il provvedere a sua cura e spese sotto la sua completa responsabilità al ricevimento di materiali di proprietà dell'Amministrazione in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito; alla buona conservazione e alla perfetta custodia dei materiali stessi e delle forniture ed opere escluse dal presente appalto e provviste od eseguite da altra ditta per conto dell'Amministrazione appaltante. I danni che per sua negligenza venissero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.	
	y) Il provvedere a sua cura e spese a tutte le opere necessarie a consentire in corrispondenza delle interferenze con la nuova rete, il mantenimento in esercizio delle canalizzazioni esistenti durante l'esecuzione dei lavori e sino all'ultimazione degli stessi.	
	Per tutti gli oneri che possono derivare da quanto specificato nel presente articolo 9, sono compensati con la specifica voce dell'Elenco Prezzi.	
	L'Impresa dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra citati e di ogni altro inerente alla buona esecuzione dei lavori ha tenuto conto nel formulare l'offerta.	
	Art. 11 - INTERFERENZE CON LAVORI E MONTAGGI	
	NON COMPRESI NELL'APPALTO.	
	- 22 -	

	L'Appaltatore prende atto che altre Imprese potranno eseguire lavori nell'am-	
	bito degli stessi suoi cantieri e transitare sulle strade di accesso da esse realiz-	
	zate in dipendenza della costruzione di opere inerenti lo stesso lotto o lotti con-	
	tigui dello stesso lavoro. Questa evenienza dovrà essere disciplinata dal DU-	
	VRI predisposto – se necessario- a cura dell'Amministrazione e considerata nei	
	successivi Piani operativi e/o sostitutivi predisposti dall'Impresa.	
	In conseguenza di ciò l'Impresa consentirà l'accesso al cantiere, il libero pas-	
	saggio nello stesso e nelle opere costruite o in costruzione alle persone addette	
	di qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi	
	nel presente appalto ed alle persone che seguono i lavori per conto diretto	
	dell'Amministrazione appaltante; nonché l'eventuale uso parziale o totale, da	
	parte di dette Imprese o persone dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni	
	provvisorie, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che l'Ammi-	
	nistrazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre	
	Ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione Appaltante, l'Appaltatore non	
	potrà pretendere compensi di sorta.	
	Dovrà pure essere concesso - senza compenso - il transito attraverso i cantieri	
	e sulle strade e piste di servizio, ad automezzi dell'Amministrazione o di altre	
	Ditte che lavorano per conto dell'Amministrazione.	
	In caso di interferenze o di divergenze con le altre Imprese, l'Appaltatore si	
	impegna fin d'ora ad accettare e ad osservare - senza per questo trarne motivo	
	di riserva od avanzare richiesta alcuna di particolari compensi - le decisioni che	
	la Stazione Appaltante prenderà nell'interesse generale dei lavori.	
	Art. 12 - RESPONSABILITA' DELL'ASSUNTORE VERSO TERZI.	
	L'Impresa si obbliga a provvedere di propria iniziativa affinché nell'esecuzione	
	- 23 -	

	dei lavori, in special modo negli scavi sia garantita l'incolumità delle persone e	
	non ne derivino danni alle cose. L'Impresa accetta che l'Amministrazione possa	
	ordinare per lo stesso argomento anche maggiori disposizioni precauzionali e	
	protettive, pur restando in ogni caso l'Impresa responsabile di ogni eventuale	
	danno alle persone e alle cose.	
	Nell'esecuzione delle installazioni e nel corso dei lavori l'Impresa dovrà predi-	
	sporre le opere atte a proteggere e mantenere la regolare continuità, ed il loro	
	esercizio e godimento, delle strade interessate di qualsiasi categoria, dei sen-	
	tieri, dei passaggi pubblici e privati, delle linee elettriche, telegrafiche e telefo-	
	niche, dei corsi d'acqua, degli acquedotti potabili ed irrigui, delle proprietà pub-	
	bliche e private, rimanendone a suo carico gli oneri relativi, come pure quelli	
	derivanti dalle eventuali limitazioni ed interruzioni di esercizio e godimento	
	ancorché autorizzate.	
	L'Impresa si obbliga ad ottemperare alle prescrizioni delle Amministrazioni	
	proprietarie, concessionarie, esercenti, delle opere e dei beni suddetti, e si rico-	
	nosce unica e diretta responsabile di ogni eventuale danno ed inconveniente	
	che, per fatto proprio o dei suoi dipendenti, possa derivare alle persone, alle	
	cose ed ai beni stessi, alla regolarità ed alla sicurezza dell'esercizio, al godi-	
	mento ed al traffico relativo e alla libertà del deflusso delle acque.	
	Art. 13 - RAPPORTI CON L'ENTE FINANZIATORE.	
	L'Impresa è tenuta a ben conoscere le convenzioni e concessioni stipulate tra	
	la Stazione Appaltante e l'Ente finanziatore e ad accettare i controlli che detto	
	Ente in proprio o attraverso altre strutture si riserva di disporre in corso d'opera,	
	nonché ad osservare tutte le altre norme che regolano l'esecuzione dei lavori	
	finanziati dall'Ente stesso.	

	Art. 14 – SUBAPPALTI.	
	Il subappalto sarà regolato secondo quanto previsto nell’art. 105 della Legge.	
	Art. 15 - REVISIONE DEI PREZZI.	
	Si applicano le disposizioni contenute nell’art. 106 del Codice (clausole di revisione prezzi)	
	Art. 16 – RINVENIMENTI.	
	L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvenivano sui fondi interessati dall'esecuzione dei lavori; tali oggetti dovranno essere consegnati all'Amministrazione.	
	Quando l'Appaltatore scopra ruderi monumentali nell'esecuzione dei lavori dovrà darne immediata comunicazione alla D.L. e non potrà demolirli né alterarli senza il preventivo permesso della D.L. medesima.	
	I ritrovamenti di tipo archeologico non vanno rimossi se non dopo le indagini del personale incaricato dalla competente Soprintendenza, sarà cura dell'Appaltatore estendere a sue spese il servizio di guardiania previsto al punto 17 dell'art. 9 delle presenti norme contrattuali alle aree dei ritrovamenti suddetti onde evitare atti vandalici e/o eventuali trafugamenti dei reperti venuti alla luce.	
	Si deve inoltre tenere presente che in dipendenza dei suddetti ritrovamenti potranno verificarsi delle interruzioni nell'esercizio dei lavori per le quali ogni onere conseguente (fermo-macchine e fermo-operai) sarà a completo carico dell'Appaltatore, il quale potrà dirottare le maestranze e i mezzi interessati, per l'esecuzione dei lavori, sugli altri fronti disponibili. Qualora tutta l'area dei	
	- 25 -	

	lavori risulti interessata da emergenze archeologiche sarà facoltà della D.L.,	
	fatte le debite considerazioni, disporre la sospensione dei lavori e redigerne	
	relativo verbale.	
	Con nota prot. 0011473-P del 31.03.2022 , il Ministero della Cultura DIRE-	
	ZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO	
	esprime parere favorevole all'esecuzione delle opere con le seguenti vincolanti	
	prescrizioni:	
	<u>Comune di Tramatza</u>	
	1) preliminarmente dovrà essere ripulito il tratto interessato dell'alveo del Rio	
	Mare Foghe, in modo da individuare i due piloni superstiti del ponte antico e	
	verificare la loro distanza dal progettato attraversamento;	
	2) lo scavo della trincea per la posa della nuova condotta interrata dovrà essere	
	eseguito sotto stretta sorveglianza archeologica, sotto la direzione scientifica di	
	questa Soprintendenza, a carico della stazione appaltante, almeno nel tratto	
	compreso tra 50 metri a Nord e 250 metri a Sud del Rio Mare Foghe;	
	3) al termine dei lavori dovrà essere trasmessa a questa Soprintendenza una	
	dettagliata relazione conclusiva accompagnata dalla documentazione fotogra-	
	fica, a carico della stazione appaltante;	
	<u>Comune di San Vero Milis</u>	
	1) Tutte le opere di scavo si svolgeranno con il costante monitoraggio archeo-	
	logico da parte di un professionista archeologo dotato di idonei requisiti di	
	legge, che opererà sotto la direzione scientifica della Soprintendenza a carico	
	della stazione appaltante;	
	2) al termine dei lavori dovrà essere trasmessa a questa Soprintendenza una	
	dettagliata relazione conclusiva accompagnata dalla documentazione	
	- 26 -	

		fotografica, a carico della stazione appaltante;	
		Qualora emergessero nuovi elementi di interesse archeologico durante le lavorazioni, valutatane l'entità e l'importanza, la Soprintendenza avrà facoltà di	
		ampliare l'area di scavo e richiedere l'esecuzione di eventuali sondaggi e saggi	
		stratigrafici in corso d'opera, anche in estensione, ai sensi dell'art. 28 del D.	
		Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., resta inteso che tutti gli oneri saranno a carico della	
		stazione appaltante.	
		Art. 17 - TABELLONI INDICATIVI.	
		L'Impresa si impegna ad acquistare ed installare - a sua cura e spese - nei punti	
		stabiliti dal Direttore dei Lavori n. 2 tabelle delle dimensioni minime di	
		1.50x1.50 m nella quale dovrà essere indicato:	
		• l'Organismo Finanziatore;	
		• che l'intervento è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione Europea e all'iniziativa	
		Next Generation EU, utilizzando la frase “ <i>Finanziato dall'Unione Eu-</i>	
		<i>ropea – Next Generation EU</i> ”, e valorizzando l'emblema dell'Unione	
		Europea;	
		• la Stazione Appaltante,	
		• la denominazione e l'importo dei lavori,	
		• il Responsabile del Procedimento,	
		• il Direttore dei Lavori,	
		• l'impresa aggiudicataria e le eventuali ditte subappaltatrici.	
		L'installazione dovrà essere eseguita entro una settimana dalla data di arrivo	
		del tabellone e comunque non oltre i venti giorni dalla consegna dei lavori. A	
		tal fine, sarà compito dell'Impresa, sollecitare opportunamente i fornitori	
		- 27 -	

prescelti. L'Impresa è tenuta alla manutenzione di tale tabella e ad eseguire i ritocchi all'uopo necessari fino alla data di ultimazione dei lavori e alla sua rimozione prima della visita di collaudo finale. Qualora alla data del collaudo il suddetto tabellone non dovesse essere stato ancora rimosso, verrà operata una detrazione di € 400,00 per oneri di smontaggio e trasporto a rifiuto in seguito ad esecuzione d'ufficio.

Art. 18 - BREVETTI DI INVENZIONE.

Sia che l'Amministrazione appaltante prescriva l'impiego di dispositivi o sistemi protetti da brevetto, sia che l'appaltatore vi ricorra di propria iniziativa (viene inteso sempre con il consenso del Direttore dei Lavori) l'appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge, non dovendo per tale impiego l'Amministrazione appaltante sottostare ad alcuna spesa, imposizione o molestia.

Art.19 - SERVITU' E OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Gli adempimenti per l'occupazione temporanea degli immobili interessati dai lavori sono a carico dell'appaltatore. Eventuali asservimenti successivi alla dichiarazione di pubblica utilità vengono accollati all'Appaltatore (adempimenti previsti dall'art.17 comma 3 e dagli artt.20 e seguenti del T.U. vigente) sotto la sorveglianza del Consorzio quale Autorità Espropriante che farà sì che, nei limiti della sua competenza, non si verifichino ritardi ed impedimenti all'esecuzione dell'opera. Sono a carico dell'Appaltatore, che svolgerà le funzioni di promotore dell'espropriazione, in quanto compensati nel prezzo a misura dell'appalto, tutti gli oneri relativi fino alla comprovata trasmissione della nota di trascrizione per gli asservimenti con la sola eccezione degli atti esplicitamente riservati all'autorità espropriante che dovranno comunque essere

		materialmente predisposti dal promotore in conformità a schemi concordati.	
		Con il contratto l'Amministrazione conferisce all'Appaltatore, che accetta, il	
		mandato a compiere tutte le operazioni ed a svolgere tutte le attività connesse	
		tanto alle occupazioni temporanee, alle espropriazioni, agli acquisti ed alle ser-	
		vitù, quanto alle eventuali vertenze litigiose che ne derivassero, delle quali	
		l'Impresa assume l'obbligo di dare tempestiva comunicazione all'Ente Espro-	
		priante.	
		La mancata osservanza di quest'ultimo obbligo comporta l'assunzione da parte	
		dell'Impresa di ogni onere conseguente.	
		Le opere da realizzare sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili ai sensi	
		delle vigenti leggi in materia.	
		Per l'esecuzione delle pratiche di asservimento e per le occupazioni tempora-	
		nee si seguiranno le norme del T.U. già richiamate nel precedente art.2.	
		Resta inteso che in ogni caso le procedure di asservimento dovranno attenersi	
		anche alla normativa regionale.	
		Le situazioni di diritto, per quanto riguarda i soggetti comunque interessati agli	
		asservimenti, e di fatto, per quanto riguarda la qualificazione colturale dei suoli,	
		vanno valutate in modo tassativo con riferimento al momento della immissione	
		in possesso.	
		L'Impresa provvederà in nome e per conto dell'Amministrazione all'asservi-	
		mento degli immobili occorrenti per la realizzazione dell'opera, secondo le pre-	
		visioni di progetto e le eventuali ulteriori determinazioni dell'Amministrazione	
		medesima intestando i beni e i diritti al beneficiario dell'asservimento come	
		definito negli atti di approvazione del progetto e dichiarazione di p.u.	
		dell'opera. Nelle menzionate attività sono comprese tutte le operazioni catastali	
		- 29 -	

	e progettuali, previste dal T.U. e/o eventualmente richieste dall'Ufficio del Ter-	
	ritorio, fino alla nota di trascrizione degli immobili acquisiti. Le relative spese,	
	fatta eccezione delle indennità o del prezzo e degli oneri di registrazione e tra-	
	scrizione, saranno tutte a carico dell'Impresa e non saranno rimborsate in	
	quanto di esse si è tenuto conto nella determinazione del prezzo a misura.	
	L'Impresa provvederà per tempo alla richiesta dei decreti di occupazione di	
	urgenza. Non saranno comunque ammissibili richieste di proroghe o sospen-	
	sioni dovute a ritardi nel rilascio di tali decreti o di altri provvedimenti autoriz-	
	zativi laddove non si dimostri l'effettiva indisponibilità dei suoli tramite le vie	
	bonarie.	
	L'impresa dovrà provvedere agli asservimenti secondo la normativa predetta e	
	il prezzo verrà determinato mediante l'applicazione dei medesimi criteri previ-	
	sti dalla legislazione vigente in tema di indennità di asservimenti per causa di	
	pubblica utilità. I decreti di asservimento saranno richiesti in tempo utile perché	
	siano emessi entro e non oltre il termine previsto per il completamento delle	
	pratiche di asservimento; il medesimo termine varrà anche nel caso di trasferi-	
	mento dei beni per compravendita e di acquisizione di diritti. Gli indennizzi o	
	i risarcimenti che fossero dovuti a causa della protrazione del termine sopra	
	previsto saranno a carico dell'Impresa e non saranno rimborsati.	
	Le indennità verranno dall'Impresa corrisposte agli aventi diritto – ovvero ver-	
	sate nella Cassa dei Depositi e Prestiti – e le verranno rimborsate dall'Ammi-	
	nistrazione, unitamente ai soli oneri di registrazione e trascrizione, a seguito di	
	consegna degli atti comprovanti il pagamento ai sensi delle relative disposi-	
	zioni di legge precedentemente richiamate.	
	Il compenso per l'espletamento delle attività di cui innanzi è contenuto nella	
	- 30 -	

	voce “Oneri di Capitolato”. Tale compenso sarà erogato sulla base della consegna della documentazione relativa a tutte quelle particelle di cui viene effettuata e comprovata la richiesta della voltura catastale o della nota di trascrizione. L’Amministrazione si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento gli adempimenti e gli atti posti in essere dall’Impresa per l’espletamento delle procedure in parola.	
	Qualora l’Impresa non provveda entro giorni trenta dalla consegna della copia autentica del contratto all’attivazione delle procedure di asservimento e di occupazione temporanea, la Direzione dei lavori avrà la facoltà di assegnare ad apposita Ditta specializzata la completa definizione delle procedure di occupazione temporanea, di esproprio e di asservimento. Tale incarico sarà comunicato all’Impresa inadempiente mediante Ordine di Servizio e i maggiori costi saranno considerati in danno dell’Impresa appaltatrice suddetta.	
	Prima della corresponsione del relativo compenso l’Impresa è tenuta a consegnare all’Amministrazione una documentazione aggiornata sulle pratiche di asservimento e di accatastamento comprendente:	
	1) un elenco, suddiviso per Comune censuario, dotato di numero d’ordine progressivo generale , delle ditte espropriate o asservite completo tutti gli elementi atti ad individuare le caratteristiche catastali e reali dell’immobile, l’indennità dovuta e la sua determinazione, i riferimenti e le date attestanti il completamento delle pratiche;	
	2) tutta la documentazione costituente i decreti, i bollettini di pubblicazione, i verbali, le quietanze e quant’altro necessario in relazione al completo esaurimento delle pratiche di asservimento e di esproprio;	
	3) le planimetrie catastali aggiornate a seguito dell’esecuzione delle opere;	
	- 31 -	

	4) un elenco di tipo informatico in formato excel (file.xls) e riprodotto in due	
	copie su carta nel quale vengono riportati prioritariamente, in ordine alfa-	
	betico, i nomi delle ditte effettivamente proprietarie soggette ad esproprio	
	o servitù, il comune censuario, il foglio e il numero di mappa e il riferi-	
	mento al numero d'ordine dell'elenco di cui al precedente punto 1;	
	5) un elenco di tipo informatico in formato excel (file.xls) e riprodotto in due	
	copie su carta nel quale vengono riportati prioritariamente, in ordine nume-	
	rico crescente il foglio, il numero di mappa, il nome della ditta effettiva-	
	mente proprietaria soggetta a servitù, il comune censuario , e il riferimento	
	al numero d'ordine dell'elenco di cui al precedente punto 1.	
	Preventivamente alla stesura della documentazione più sopra richiesta l'Im-	
	presa è tenuta a concordare con l'Ufficio Espropri del Consorzio le modalità di	
	presentazione della documentazione stessa.	
	Le planimetrie di cui al precedente punto 3) dovranno contenere, anche per le	
	servitù, l'esatta individuazione della fascia interessata al fine di poter essere	
	utilizzate per l'introduzione in mappa, con opportuna simbologia, di dette fa-	
	sce. In caso di richiesta in tal senso da parte degli enti interessati detta docu-	
	mentazione planimetrica sarà allegata, eventualmente integrata con ulteriori	
	elementi e con le necessarie approvazioni catastali, alle pratiche di asservi-	
	mento.	
	Sono a totale carico dell'Impresa tutte le pratiche ed oneri, ivi comprese le in-	
	dennità per danni di qualsiasi genere e per perdita di frutti pendenti, connessi	
	con le occupazioni temporanee, al di fuori delle succitate aree da espropriare e	
	da asservire, per formazione di cantieri, strade provvisorie e piste di servizio	
	per deviazioni temporanee di corsi d'acqua e di strade (eccettuate solo quelle	

	eventuali di strade statali, provinciali e comunali imposte dalle Amministra-	
	zioni interessate in corrispondenza degli attraversamenti di progetto), per cave	
	di prestito, aree di deposito e di scarico, ed, in genere, per ogni altra necessità	
	a carattere temporaneo.	
	La larghezza della fascia di asservimento della condotta e delle opere d'arte	
	connesse è pari a 6.00 m;	
	Art. 20 - CONFERMA DELLA CONOSCENZA	
	DEL CAPITOLATO GENERALE.	
	L'Impresa dichiara di conoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.	
	1341 del vigente Codice Civile, tutte le condizioni indicate nel Capitolato Ge-	
	nerale delle spese e forniture e, in modo particolare, quelle di cui agli articoli	
	seguenti:	
	• Artt. 4 e 6 - Facoltà dell'Amministrazione di eseguire la sostituzione imme-	
	diata del rappresentante e dei dipendenti dell'Appaltatore.	
	• Art. 27 - Facoltà dell'Amministrazione di ordinare all'Appaltatore di proce-	
	dere all'esecuzione delle opere anche con lavoro notturno od in giorni fe-	
	stivi.	
	Art. 21 - PRESCRIZIONI RELATIVE	
	ALLA SICUREZZA DEL CANTIERE.	
	Nel presente articolo e nei seguenti viene definito il coordinamento delle pro-	
	cedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a	
	garantire, durante le fasi lavorative per i lavori in appalto la conformità a tutte	
	le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori,	
	nel rispetto del D.Lgs n. 81/08 e ss.mm.ii..... e dei documenti allegati.	
	Art. 22 - OBBLIGHI ED ONERI DEL COMMITTENTE	
	- 33 -	

OVVERO DEL RESPONSABILE DEI LAVORI.

Al committente o al responsabile dei lavori, come primo responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori impiegati nella realizzazione delle opere da lui commissionate, compete, con le conseguenti responsabilità:

- verificare la predisposizione del progetto esecutivo delle opere date in appalto e della stima dei costi degli oneri per la sicurezza;
- verificare la stesura dei capitolati tecnici ed in genere degli allegati al contratto di appalto;
- nominare eventualmente il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori nel caso le opere, da affidarsi ad un'unica Impresa, vengano da questa in parte subappaltate;
- sovrintendere alle pratiche di carattere tecnico-amministrativo, concernenti le competenze professionali del responsabile dei lavori, di eventuali coadiutori e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori se nominato.
- • provvedere a comunicare all'impresa appaltatrice il nominativo del coordinatore in materia di sicurezza e salute per l'esecuzione dei lavori (nel prosieguo coordinatore per l'esecuzione dei lavori);
- sostituire motivatamente, nei casi in cui lo ritenga necessario od opportuno, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- chiedere all'appaltatore di attestare l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato ovvero di fornire altra attestazione di professionalità;
- chiedere all'appaltatore di attestare la professionalità delle imprese a cui intendesse affidare dei lavori in subappalto;
- chiedere all'appaltatore una dichiarazione contenente l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e il rispetto degli obblighi

		assicurativi e previdenziali di legge;	
		trasmettere all'organo di vigilanza territorialmente competente, in caso di subappalto, la notifica preliminare.	
		Nello svolgere tali obblighi il committente deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con il responsabile dei lavori, l'appaltatore e i coordinatori per la sicurezza.	
		Art. 23 - OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE.	
		L'appaltatore ha l'obbligo di dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel presente disciplinare e nei documenti allegati ed a tutte le richieste del coordinatore per l'esecuzione; pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:	
		redigere il piano operativo di sicurezza adeguandolo alle richieste del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed ad intervenute variazioni nelle unità operative o nelle tecniche realizzative;	
		nominare il direttore tecnico di cantiere e comunicarlo al committente ovvero al responsabile dei lavori ed al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ;	
		comunicare al committente ovvero al responsabile dei lavori ed al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;	
		promuovere ed istituire nel cantiere oggetto del presente disciplinare, un sistema gestionale permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell'ambito dell'impresa;	
		promuovere le attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure pre-	
		- 35 -	

	determinati;	
	• promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;	
	• mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce ecc.);	
	L' Appaltatore deve inoltre:	
	• assicurare il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;	
	• assicurare la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;	
	• assicurare le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;	
	• assicurare il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;	
	• assicurare la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito	
	• provvedere all'assicurazione contro i danni dell'incendio, dello scoppio del gas e del fulmine per gli impianti e attrezzature di cantiere, per i materiali a pie' d'opera e per le opere già eseguite o in corso di esecuzione;	
	• provvedere all'assicurazione di responsabilità civile per danni causati anche a terze persone ed a cose di terzi;	
	• assicurare il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal direttore dei lavori o dal coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;	
	• disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessità delle singole fasi lavorative, segnalando	

	al direttore dei lavori ed al coordinatore per l'esecuzione dei lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a	
	coadiuvarlo;	
	rilasciare dichiarazione di aver provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze dei lavoratori presenti in cantiere secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;	
	rilasciare dichiarazione di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;	
	provvedere alla fedele predisposizione delle attrezzature ed esecuzione degli apprestamenti conformemente alle norme contenute nei piani per la sicurezza e nei documenti di progettazione della sicurezza;	
	tenere a disposizione dei coordinatori per la sicurezza, del committente ovvero del responsabile dei lavori e degli organi di vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e ai piani di sicurezza;	
	fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere: adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo; le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dall'art. 7 del d.l. 626/94; le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;	
	mettere a disposizione di tutti i responsabili del servizio di prevenzione e	
	- 37 -	

	protezione delle imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto	
	della sicurezza ed i piani della sicurezza	
	informare il committente ovvero il responsabile dei lavori e i coordinatori	
	per la sicurezza delle proposte di modifica ai piani di sicurezza formulate	
	dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi;	
	organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei	
	lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e proce-	
	durali del cantiere oggetto del presente appalto;	
	affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;	
	fornire al committente o al responsabile dei lavori i nominativi di tutte le	
	imprese e i lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l'esecuzione	
	di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico-profes-	
	sionale.	
	Nello svolgere tali obblighi l'appaltatore deve instaurare un corretto ed ef-	
	ficace sistema di comunicazione con il committente ovvero con il respon-	
	sabile dei lavori, con i coordinatori per la sicurezza e tutti i lavoratori a lui	
	subordinati.	
	Art. 24 - OBBLIGHI ED ONERI DEL COORDINATORE IN MATERIA	
	DI SICUREZZA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.	
	Al coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori nominato dal	
	committente, compete con le conseguenti responsabilità:	
	1. assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle	
	disposizioni contenute nei piani di sicurezza e di coordinamento e nel piano	
	generale di sicurezza;	
	2. adeguare i piani di sicurezza ed i fascicoli informativi in relazione	
	- 38 -	

	all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute;	
	3. organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la coo- perazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca in-forma- zione;	
	4. verificare, nel caso siano presenti in cantiere più imprese, quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rap- presentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere;	
	5. proporre al committente od al responsabile dei lavori, in caso di gravi inos- servanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del con- tratto;	
	6. sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle im- prese interessate.	
	Nello svolgere tali obblighi il coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve in- staurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con il committente ovvero con il responsabile dei lavori, con l'appaltatore, con il direttore tecnico di cantiere e con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.	
	In caso di mancata nomina del coordinatore della sicurezza in fase di esecu- zione le predette funzioni gravano, per quanto pertinente, sul committente o responsabile dei lavori che si avvalgono dell'opera del direttore dei lavori.	
	Art. 25 - OBBLIGHI ED ONERI DEI LAVORATORI AUTONOMI E DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI.	
	Al lavoratore autonomo ovvero all'impresa subappaltatrice competono con le	
	- 39 -	

	conseguenti responsabilità:	
	1. rispettare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del direttore tecnico dell'appaltatore;	
	2. utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente;	
	3. collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;	
	4. non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere;	
	5. informare l'appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività lavorative.	
	Nello svolgere tali obblighi le imprese subappaltatrici ed i lavoratori autonomi devono instaurare una corretta ed efficace comunicazione con l'appaltatore e tutti i lavoratori a lui subordinati.	
	Art. 26 - OBBLIGHI ED ONERI DEL	
	DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE.	
	Al direttore tecnico di cantiere nominato dall'appaltatore, compete con le conseguenti responsabilità:	
	1. gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;	
	2. osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani della sicurezza, le norme di coordinamento contrattuali del presente capitolato e le indicazioni ricevute dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori;	
	3. allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche non idonee o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria	
	- 40 -	

	sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero	
	colpevoli di insubordinazione o disonestà;	
	4. vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente au-	
	torizzate dal responsabile dei lavori.	
	L'appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza	
	e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicu-	
	rezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.	
	Nello svolgere tali obblighi il direttore tecnico di cantiere deve instaurare un	
	corretto ed efficace sistema di comunicazione con l'appaltatore, le imprese su-	
	bappaltatrici, i lavoratori autonomi, gli operai presenti in cantiere e il coordi-	
	natore per l'esecuzione dei lavori.	
	Art. 27 - PERSONALE DELL'APPALTATORE.	
	Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato alle	
	caratteristiche delle opere provvisionali in oggetto; sarà dunque formato e in-	
	formato in materia di approntamento di opere provvisionali, di presidi di pre-	
	venzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.	
	L'appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei	
	regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavora-	
	tori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna	
	dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli istituti previdenziali ed assi-	
	curativi.	
	Tutti i dipendenti dell'appaltatore sono tenuti ad osservare:	
	1. i regolamenti in vigore in cantiere;	
	2. le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle parti-	
	colari vigenti in cantiere;	
	- 41 -	

	3. le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione;	
	4. tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'appaltatore medesimo.	
	L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.	
	Art. 28 - CONDIZIONI DELL'APPALTO.	
	Nell'accettare i lavori oggetto del contratto l'appaltatore dichiara:	
	1. di aver preso conoscenza delle opere provvisionali da predisporre, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;	
	2. di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisionali.	
	L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice Civile (e non escluse da altre norme nel presente disciplinare si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).	
	Con l'accettazione dei lavori l'appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori.	
	- 42 -	

	Art. 29 – SUBAPPALTI SICUREZZA.	
	L'appaltatore non potrà subappaltare a terzi le attrezzature, gli apprestamenti e le procedure esecutive o parte di esse senza la necessaria autorizzazione del committente o del responsabile dei lavori ovvero del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.	
	Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, l'appaltatore ritenesse opportuno, nell'interesse stesso dello sviluppo dei lavori, affidare il subappalto a ditte specializzate, esso dovrà ottenere preventiva esplicita autorizzazione scritta dal committente ovvero dal coordinatore per l'esecuzione.	
	Inoltre l'appaltatore rimane, di fronte al committente, unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto la loro conformità alle norme di legge.	
	Il committente potrà far annullare il subappalto per incompetenza od indesiderabilità del subappaltatore, senza essere in questo tenuta ad indennizzi o risarcimenti di sorta.	
	Art. 30 – AVVALIMENTO	
	Nel caso in cui l'appaltatore, in sede di gara, abbia surrogato i requisiti relativi all'attestazione della certificazione SOA mediante l'istituto dell'avvalimento previsto dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante, per il tramite del Direttore Lavori, dei Direttori Operativi o degli Ispettori di Cantiere, ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo l'effettiva disponibilità dell'impresa avvalente di tutte le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, appartenenti all'impresa ausiliaria.	
	In particolare, l'impresa ausiliata dovrà avere la possibilità, per l'intera durata dell'appalto, di disporre immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti,	
	- 43 -	

	attrezzature e quant'altro, in disponibilità dell'impresa ausiliaria, necessario	
	per dare i lavori compiuti a perfetta regola d'arte e nei tempi stabiliti. L'accer-	
	tamento da parte dell'Ufficio della Direzione dei Lavori di opere non eseguite	
	a regola d'arte da parte dell'appaltatore avvalente oppure di ritardi sul crono-	
	programma dovuti al mancato utilizzo di mezzi idonei o la semplice constata-	
	zione della mancata disponibilità da parte dell'impresa avvalente di tutte le ri-	
	sorse dell'impresa ausiliaria darà facoltà alla Stazione Appaltante, senza ob-	
	bligo di ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in	
	danno per grave inadempimento ai sensi dell'art. 72 (in forza di quanto previsto	
	dall'art. 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.).	
	Art. 31 - OPERE RELATIVE AD ATTREZZATURE,	
	APPRESTAMENTI E PROCEDURE ESECUTIVE.	
	È fatto obbligo all'appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d'opera e ai	
	trasporti necessari, alla predisposizione di opere provvisionali, che il coordina-	
	tore per l'esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori ovvero il commit-	
	tente, ritengono necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle	
	lavorazioni.	
	Art. 32 - SOSPENSIONE DEI LAVORI	
	PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI RE-	
	QUISITI MINIMI DI SICUREZZA.	
	In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo	
	imminente per i lavoratori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il re-	
	sponsabile dei lavori ovvero il committente, potrà ordinare la sospensione dei	
	lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto	
	della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene	
	- 44 -	

		del lavoro.	
		Per sospensioni dovute a pericolo grave ed immediato il committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'appaltatore.	
		La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.	
		Art. 33- ULTIMAZIONE DEI LAVORI.	
		Al termine dei lavori la direzione dei lavori redigerà il verbale di ultimazione dei lavori, a condizione che l'appaltatore, dopo aver eseguito tutto quanto stabilito dal contratto, lasci l'area di cantiere (o le parti di esso interessate dalle consegne parziali) completamente libere da materiali e mezzi d'opera.	
		Art. 32. PROVISTA DEI MATERIALI, ACCETTAZIONE, QUALITA'	
		ED IMPIEGO DEGLI STESSI.	
		I materiali e i manufatti utilizzati per la realizzazione delle opere relative ad attrezzature, apprestamenti e procedure esecutive atte a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, devono corrispondere alle prescrizioni del presente disciplinare, dei piani di sicurezza allegati ed essere conformi alle norme tecniche armonizzate ed alle norme di buona tecnica; dovranno inoltre rispondere a tutte le prescrizioni di accettazione a norma delle leggi in vigore all'atto dell'esecuzione dei lavori.	
		Spetta al coordinatore per l'esecuzione dei lavori stabilire quali materiali e manufatti siano soggetti alla sua accettazione prima del loro impiego.	
		In caso di emissione di nuove normative in corso d'opera sia di tipo prescrittivo che di carattere tecnico, l'appaltatore e i coordinatori per la sicurezza sono tenuti a comunicarlo al committente e dovranno adeguarvisi immediatamente.	
		- 45 -	

Dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni del presente disciplinare e degli elaborati costituenti i documenti di contratto anche se più restrittivi rispetto alla normativa in vigore, comunque sempre migliorative della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Il riferimento a normative riconosciute a livello internazionale verrà utilizzato dove esplicitamente indicato ed in ogni caso, quando la mancanza ovvero la carenza di norme italiane rende necessario ricorrere a standard non nazionali per assicurare il rispetto della più alta qualità delle opere.

Art. 34 - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA.

La stima dei costi della sicurezza è stata effettuata con riferimento alla valutazione degli oneri necessari per dare attuazione alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare e nel piano di sicurezza allegato al progetto esecutivo.

La valutazione dei costi suddetti è stata effettuata nell'apposito computo metrico estimativo degli oneri della sicurezza sulla base dell'elenco prezzi per la sicurezza i cui valori unitari sono stati ricavati facendo riferimento alle analisi dei prezzi.

Il computo metrico e l'elenco dei prezzi della sicurezza sono allegate al progetto esecutivo.